

## **Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un Piano di Stock Option**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di *stock option* 2014 DiaSorin S.p.A." (il "**Piano 2014**") ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") riservato ai dirigenti e dipendenti di DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**") e delle società (italiane ed estere) dalla stessa, direttamente o indirettamente, controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF (di seguito le "**Controllate**" e, unitamente a DiaSorin, il "**Gruppo**"), da attuarsi mediante assegnazione gratuita di diritti di opzione validi per l'acquisto di azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società.

Il documento informativo sul Piano 2014, redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti Consob**") ed in conformità all'Allegato 3A del regolamento medesimo, è messo a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

### **1. Ragioni che motivano l'adozione del Piano 2014**

Scopo del Piano 2014 è quello di continuare la politica di fidelizzazione ed incentivazione dei dipendenti chiave del Gruppo, attraverso il coinvolgimento dei medesimi nella compagine sociale, e quindi di contribuire al mantenimento in Società delle loro specifiche competenze attraverso la compartecipazione ai risultati economici e allo sviluppo futuro della Società.

La proposta relativa all'adozione del Piano 2014 è stata formulata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione. Si segnala altresì che la proposta di adozione del Piano 2014 è in linea con la politica di remunerazione adottata dalla Società.

### **2. Oggetto e modalità di attuazione del Piano 2014**

Il Piano 2014 prevede l'assegnazione gratuita, a ciascuno dei beneficiari individuati all'interno delle categorie di destinatari indicate al successivo Paragrafo 3. (di seguito i/il "**Beneficiari/o**"), di opzioni (di seguito le "**Opzioni**") che attribuiscono al Beneficiario il diritto di acquistare azioni ordinarie in portafoglio della Società, nel rapporto di n. 1 azione per ogni n. 1 Opzione esercitata nei termini e alle condizioni previste dal Piano 2014, ad un prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle Opzioni in un importo non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie DiaSorin sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo intercorrente tra la Data di Assegnazione (come *infra* definita) delle Opzioni e lo stesso giorno del mese solare precedente (di seguito il "**Prezzo di Esercizio**").

Si propone di determinare il numero complessivo massimo di azioni ordinarie DiaSorin, da assegnare ai Beneficiari per l'esecuzione del Piano 2014, in n. 750.000 azioni ordinarie.

Per l'esecuzione del Piano 2014, in caso di approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria della Società (convocata per il giorno 23 aprile 2014, in prima convocazione, e per il giorno

28 aprile 2014, in seconda convocazione), si prevede che lo stesso possa essere attuato anche mediante operazioni di disposizione di azioni proprie già in portafoglio della Società, che pertanto potranno essere utilizzate, e quindi destinate, al servizio del Piano 2014 affinché il Consiglio di Amministrazione ne possa disporre a fronte dell'esercizio delle Opzioni, per la cessione delle azioni stesse ai Beneficiari, secondo le modalità previste dal Piano 2014.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Società ammonta a Euro 55.948.257,00 ed è suddiviso in n. 55.948.257 azioni ordinarie con valore nominale di Euro 1 cadauna, a godimento regolare, delle quali n. 1.550.000 sono nel portafoglio titoli della Società. Oltre le n. 750.000 azioni proprie destinate al servizio del "Piano di stock option 2010 DiaSorin S.p.A." approvato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2010, la Società detiene n. 800.000 azioni proprie in portafoglio in ragione dell'ulteriore autorizzazione Assembleare del 4 ottobre 2011 rispettivamente all'acquisto, nei limiti previsti dalla legge, e disposizione, senza limiti di tempo, al fine di dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per i propositi consentiti dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF, con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003. La medesima Assemblea degli azionisti ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta tra loro il suo Presidente ed il suo Amministratore Delegato, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla medesima delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e per il perseguimento degli scopi anzidetti, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per lo svolgimento delle operazioni di disposizione nell'ambito delle suddette finalità, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata accordata senza limiti temporali. Si precisa che sono state escluse dalla medesima le n. 750.000 azioni proprie destinate al servizio del "Piano di *stock option* 2010 DiaSorin S.p.A." approvato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2010.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda alla Relazione illustrativa dell'organo amministrativo del 1 settembre 2011 relativa all'Assemblea del 4 ottobre 2011 convocata per deliberare sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'Allegato 3A, Schema n. 4, del Regolamento Emittenti Consob.

Le Opzioni assegnate ai sensi del Piano 2014 attribuiranno ai Beneficiari il diritto di acquistare massime n. 750.000 azioni ordinarie, al Prezzo di Esercizio, nel rapporto di n. 1 azione per ogni n. 1 Opzione assegnata ed esercitata, il tutto nei termini e alle condizioni del Piano 2014, come *infra* illustrato.

La Società metterà a disposizione del Beneficiario le azioni al medesimo spettanti a seguito dell'esercizio delle Opzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla chiusura del mese solare in cui è avvenuto l'esercizio. Le azioni spettanti al Beneficiario a seguito dell'esercizio delle Opzioni avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'acquisto e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data.

Il Piano 2014 non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

### 3. Destinatari del Piano 2014

Il Piano 2014 è rivolto ai soggetti che, alla data di assegnazione delle Opzioni (la “**Data di Assegnazione**”), hanno in essere con la Società o con le sue Controllate un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Alla Data di Assegnazione, il Consiglio di Amministrazione della Società individuerà i singoli Beneficiari nell'ambito delle sopra indicate categorie e il numero di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario, tenuto conto eventualmente del numero, della categoria, del livello organizzativo, delle responsabilità e delle competenze professionali dei Beneficiari.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano 2014 al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e/o all'Amministratore Delegato di DiaSorin, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle Opzioni al Beneficiario che sia anche Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato di DiaSorin (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano 2014 nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano 2014, ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Condizione per la partecipazione al Piano 2014 è il mantenimento del rapporto di lavoro con DiaSorin o con una delle società Controllate.

In particolare, il Piano 2014 prevede che, in caso cessazione del rapporto di lavoro prima dell'esercizio delle Opzioni, dovuta ad una ipotesi di *bad leaver*, tutte le Opzioni assegnate al Beneficiario decadranno automaticamente e saranno private di qualsivoglia effetto e validità con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità. Sono ricompresi tra le ipotesi di *bad leaver* i seguenti eventi:

(i) licenziamento del Beneficiario dovuto al ricorrere di una giusta causa ovvero: (a) violazione da parte del Beneficiario di norme di legge inerenti il rapporto di lavoro; (b) la condanna penale del Beneficiario per delitto doloso o colposo;

(ii) dimissioni volontarie del Beneficiario non giustificate dal ricorrere di una ipotesi di (a) recesso dal rapporto di lavoro causato da inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) del Beneficiario che comporti un periodo di inabilità al lavoro superiore a 6 (sei) mesi; (b) decesso del Beneficiario.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima dell'esercizio delle Opzioni, dovuta ad una ipotesi di *good leaver*, il Beneficiario manterrà il diritto di esercitare le Opzioni assegnate, in numero proporzionale alla durata del rapporto di lavoro successivo alla Data di Assegnazione rispetto al periodo intercorrente fra la Data di Assegnazione e la data iniziale di esercizio delle Opzioni. Le Opzioni non esercitabili si estingueranno automaticamente con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità.

Sono ricompresi tra le ipotesi di *good leaver* i casi di cessazione del rapporto di lavoro dovute a: (i) licenziamento senza giusta causa; (ii) recesso dal rapporto di lavoro causato da inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) del Beneficiario che comporti

un periodo di inabilità al lavoro superiore a 6 (sei) mesi; (iii) decesso del Beneficiario; (iv) collocamento in quiescenza del Beneficiario; (v) perdita della condizione di Controllata da parte della società datrice di lavoro del Beneficiario.

#### **4. Durata del Piano 2014 ed esercizio delle Opzioni**

Le Opzioni assegnate al Beneficiario potranno essere esercitate secondo quanto previsto dal regolamento del Piano 2014, la cui adozione sarà demandata al Consiglio di Amministrazione, e dal relativo contratto di opzione.

Il Piano 2014 prevede che (i) le Opzioni possano essere assegnate ai Beneficiari, individuati dal Consiglio di Amministrazione, entro un arco temporale di tre anni dalla data di approvazione del regolamento del Piano 2014 e (ii) le Opzioni siano esercitabili nei periodi di esercizio che saranno stabiliti nel regolamento del Piano 2014 e/o nel contratto di opzione, fermo restando che le Opzioni assegnate non saranno esercitabili prima del decorso di un termine non inferiore a tre anni dalla Data di Assegnazione.

Il Piano 2014 prevede che l'esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari sia sospeso nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data in cui siano tenute riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione di assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie DiaSorin e il giorno in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e, inoltre, il giorno in cui avvenga lo stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle assemblee medesime. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, in determinati periodi dell'anno, l'esercizio da parte dei Beneficiari delle Opzioni. In tal caso, apposita comunicazione scritta verrà data dal Consiglio a ciascun Beneficiario.

#### **5. Limiti al trasferimento delle Opzioni**

Le Opzioni verranno attribuite a titolo personale e potranno essere esercitate unicamente dai Beneficiari. Salva diversa deliberazione del Consiglio, fatto salvo quanto previsto in caso di interruzione del rapporto di lavoro (anche con riferimento al trasferimento *mortis causa*), le Opzioni non potranno essere trasferite o negoziate, sottoposte a pegno o ad altro diritto reale dal Beneficiario e/o concesse in garanzia, sia per atto tra vivi che in applicazione di norme di legge.

Le Opzioni diverranno nulle e non potranno essere esercitate a seguito di tentato trasferimento o negoziazione, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o in applicazione di norme di legge, pegno o altro diritto reale, sequestro e pignoramento dell'Opzione.

Si segnala che non sono previsti vincoli al trasferimento delle azioni ordinarie DiaSorin acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

\* \* \*

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria di DiaSorin S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- (i) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un nuovo piano di stock option denominato "Piano di stock option 2014 DiaSorin S.p.A." avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis della delibera CONSOB 11971/1999 e successive modifiche (allegato *sub* "A"), dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;
- (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di *stock option* 2014 DiaSorin S.p.A.", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente, al Vice Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato di DiaSorin S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio;
- (iii) di approvare il Piano 2014 anche ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., dando mandato al Consiglio di Amministrazione affinché possa disporre delle azioni proprie in portafoglio della Società ponendole, nel quantitativo necessario od opportuno e nei termini stabiliti dal Piano 2014, al servizio dello stesso, restando intesa la facoltà, in via residuale, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, di alienare le stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, nella misura in cui rimanessero inoperte e/o comunque in portafoglio della Società al termine del Piano 2014 per qualsivoglia ragione, fermo restando che le eventuali alienazioni sui mercati regolamentati non potranno avere un valore unitario inferiore al 15% del prezzo di riferimento del titolo della seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.".

Saluggia, 6 marzo 2014

DiaSorin S.p.A.  
per il Consiglio di Amministrazione

f.to  
Il Presidente  
Gustavo Denegri

## **ALLEGATO “A”**

**DIASORIN S.P.A.**

**DOCUMENTO INFORMATIVO IN MERITO AL PIANO DI COMPENSI BASATO SULL'ATTRIBUZIONE DI OPZIONI (STOCK OPTIONS) SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI DIASORIN S.P.A., REDATTO AI SENSI DELL'ART. 84-BIS DEL REGOLAMENTO N. 11971 APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Saluggia, li 6 marzo 2014

## DEFINIZIONI

Nel corso del presente Documento Informativo sono usate le seguenti definizioni, con la precisazione che le definizioni al plurale includono anche quelle al singolare, e viceversa:

<b>Assemblea Ordinaria</b>	l'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 23 aprile 2014 in prima convocazione e per il giorno 28 aprile 2014 in seconda convocazione, chiamata a deliberare sulla proposta di adozione del Piano ai sensi dell'art. 114- <i>bis</i> del TUF (quale terzo punto all'ordine del giorno della stessa Assemblea);
<b>Azioni</b>	le azioni ordinarie DIASORIN, con valore nominale di Euro 1 (uno), oggetto del Piano riservate ai Beneficiari che esercitino le Opzioni;
<b>Beneficiario</b>	il Destinatario cui sia stata attribuita una Opzione;
<b>Comitato per la Remunerazione</b>	il Comitato per la Remunerazione della Società che svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.;
<b>Comunicazione di Esercizio</b>	la comunicazione con la quale il Beneficiario esercita le Opzioni assegnate;
<b>Consiglio</b>	il Consiglio di Amministrazione <i>pro-tempore</i> in carica della Società ovvero i suoi delegati;
<b>Contratto di Opzione</b>	il Contratto con cui la Società attribuisce le Opzioni al Beneficiario, regolarmente sottoscritto da quest'ultimo per accettazione;
<b>Controllate</b>	le società (italiane ed estere) controllate direttamente o indirettamente dalla Società ai sensi dell'art. 93 TUF;
<b>Data di Assegnazione</b>	la data in cui viene deliberata dal Consiglio l'assegnazione delle Opzioni al Beneficiario;
<b>Data Finale di Esercizio</b>	il termine ultimo per l'esercizio delle Opzioni che sarà individuato nel regolamento del Piano e/o nel Contratto di Opzione;
<b>Data Iniziale di Esercizio</b>	la data in cui le Opzioni divengono esercitabili che sarà individuata nel regolamento del Piano e/o nel Contratto di Opzione;
<b>Destinatario</b>	i soggetti che, alla Data di Assegnazione, hanno in essere con la Società o con le sue Controllate un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
<b>DIASORIN o Società</b>	DIASORIN S.p.A. con sede legale in Saluggia (VC), Via Crescentino snc;
<b>Documento Informativo</b>	il presente documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi Paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;
<b>Gruppo</b>	DIASORIN unitamente alle Controllate;
<b>MTA</b>	il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa

	Italiana S.p.A.;
<b>Opzione</b>	il diritto attribuito al Beneficiario di acquistare Azioni secondo quanto previsto nel Piano; ogni Opzione conferisce il diritto di acquistare una Azione;
<b>Piano</b>	la proposta di adozione del “Piano di <i>Stock Option</i> 2014 DIASORIN S.p.A.” approvata dal Consiglio di DIASORIN del 6 marzo 2014 e che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria ai sensi dell’art. 114- <i>bis</i> TUF;
<b>Prezzo di Esercizio</b>	il corrispettivo che il Beneficiario deve pagare per l’esercizio delle Opzioni al fine di acquistare le Azioni;
<b>Rapporto</b>	il rapporto di lavoro subordinato fra il Destinatario e, a seconda dei casi, la Società o una Controllata;
<b>Regolamento Emittenti</b>	il Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato;
<b>TUF</b>	il D.Lgs. 58/1998 come successivamente modificato.

## **PREMESSA**

Il presente Documento Informativo, redatto ai sensi dell’art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi Paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell’Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, ha ad oggetto la proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio della Società in data 6 marzo 2014, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

La predetta proposta di adozione del Piano sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria della Società.

Alla data del presente Documento Informativo, la proposta di adozione del Piano non è ancora stata approvata dall’Assemblea Ordinaria.

Pertanto:

- (i) il presente Documento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio della Società in data 6 marzo 2014, su proposta del Comitato per la Remunerazione;
- (ii) ogni riferimento al Piano contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del Piano.

Il presente Documento Informativo verrà aggiornato, ove necessario e nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa vigente, qualora la proposta di adozione del Piano sia approvata dall’Assemblea Ordinaria e conformemente al contenuto delle deliberazioni assunte dalla medesima Assemblea Ordinaria e dagli organi competenti all’attuazione del Piano.

Il Piano è da considerarsi di “particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 114-*bis*, comma 3 del TUF e dell’art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, in quanto potrebbe essere rivolto ad alcuni Destinatari che ricoprono ruoli di vertice di DIASORIN.

## **1. I SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO**

### **1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.**

Si rinvia a quanto specificato nel successivo Paragrafo 1.2.

### **1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.**

Il Piano è destinato ai soggetti che, alla Data di Assegnazione, hanno in essere con la Società o con le sue Controllate un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria; nel Piano è previsto che sia dato mandato al Consiglio di individuare i singoli Beneficiari, pertanto non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Beneficiari all'interno della categoria di Destinatari come sopra individuata. Non può escludersi che i Beneficiari individuati dal Consiglio all'interno della categoria di Destinatari possano anche rivestire la carica di amministratore nella Società o nelle Controllate.

### **1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:**

a) *direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

b) *altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

c) *persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.*

Non applicabile in quanto non vi sono persone fisiche controllanti DIASORIN.

### **1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:**

a) *dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;*

Non applicabile in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

b) *nel caso delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n.17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;*

Non applicabile in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

c) *delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.).*

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Si precisa che non sono previste caratteristiche differenziate del Piano con riferimento a particolari categorie di Destinatari né sono previsti criteri per la determinazione del Prezzo di Esercizio diversi fra i Beneficiari.

## **2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO**

### **2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani**

Le ragioni e gli obiettivi del Piano sono la creazione di valore per gli azionisti e *retention* dei dirigenti chiave e dipendenti ad alto potenziale della Società e delle sue Controllate. Scopo del Piano è quello di continuare la politica di fidelizzazione ed incentivazione dei dipendenti chiave del Gruppo, attraverso il coinvolgimento dei medesimi nella compagine sociale, e quindi di contribuire al mantenimento in Società delle loro specifiche competenze attraverso la compartecipazione ai risultati economici e allo sviluppo futuro della Società. Beneficiari del Piano saranno dirigenti e dipendenti di DIASORIN e delle società dalla stessa Controllate individuati di volta in volta dal Consiglio.

#### **2.1.1 Informazioni aggiuntive**

Il Piano prevede che (i) le Opzioni possano essere assegnate ai Beneficiari, individuati dal Consiglio, entro un arco temporale di tre anni dalla data di approvazione del regolamento del Piano e (ii) le Opzioni siano esercitabili nei periodi di esercizio che saranno stabiliti nel regolamento del Piano e/o nel Contratto di Opzione, fermo restando che le Opzioni assegnate non saranno esercitabili prima del decorso di un termine non inferiore a tre anni dalla Data di Assegnazione. In particolare, tale periodo è stato considerato quello maggiormente idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano persegue.

Il Piano non prevede un rapporto prestabilito fra il numero di Opzioni assegnate al singolo Beneficiario e la retribuzione complessiva da questi percepita.

### **2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari**

L'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari è gratuita e la relativa esercitabilità non è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*.

#### **2.2.1 Informazioni aggiuntive**

Non applicabile. L'attribuzione delle Opzioni è gratuita e la relativa esercitabilità non è subordinata al raggiungimento di obiettivi di *performance*.

### **2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione**

Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario sarà stabilito di volta in volta dal Consiglio tenuto conto eventualmente del numero, della categoria, del livello organizzativo, delle responsabilità e delle competenze professionali dei Beneficiari.

### **2.3.1 Informazioni aggiuntive**

Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario sarà stabilito considerando i fattori indicati al Paragrafo 2.3 che precede.

### **2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile**

Non applicabile, in quanto il Piano si basa sull'assegnazione di Opzioni che attribuiscono il diritto di acquistare Azioni della Società.

### **2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani**

Non risultano significative implicazioni di ordine contabile e fiscale che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

### **2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350**

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

## **3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI**

### **3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano**

In data 6 marzo 2014, il Consiglio, su proposta del Comitato per la Remunerazione, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Ordinaria, l'approvazione del Piano per l'attribuzione di massime n. 750.000 Opzioni ai Beneficiari dello stesso, valide per l'acquisto di massime n. 750.000 di Azioni.

L'Assemblea Ordinaria sarà chiamata a deliberare, oltre all'approvazione del Piano, anche il conferimento al Consiglio di ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano e in particolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) ogni potere per adottare il regolamento del Piano, individuare i Beneficiari e determinare il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai Beneficiari, stabilire il Prezzo di Esercizio delle Opzioni nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano come meglio precisato al successivo Paragrafo 3.2.

### **3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza**

La competenza per l'esecuzione del Piano spetterà al Consiglio di Amministrazione, il quale sarà incaricato dall'Assemblea Ordinaria della gestione ed attuazione del Piano.

Il Piano prevede che il Consiglio possa delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito

all'esecuzione e applicazione del Piano al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro. In questo caso, ogni riferimento contenuto nel Piano al Consiglio, dovrà essere inteso come un riferimento al Presidente, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle Opzioni al Beneficiario che sia anche Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato di DIASORIN (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio.

Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.

### **3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base**

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di apportare al regolamento del Piano (una volta che questo sarà approvato), con le modalità più opportune, qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del Piano stesso, avendo riguardo degli interessi dei Beneficiari.

L'esercizio delle Opzioni non è subordinato al raggiungimento di obiettivi di *performance* e, conseguentemente, non sono previste procedure per la revisione del Piano in relazione ad eventuali variazioni degli obiettivi di base.

Si rinvia inoltre al successivo Paragrafo 4.23.

### **3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani**

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di Opzioni valide per l'acquisto di Azioni in portafoglio della Società, nel rapporto di n. 1 Azione ogni n. 1 Opzione esercitata. Il numero complessivo massimo di Azioni da assegnare ai Beneficiari per l'esecuzione del Piano è stabilito in n. 750.000 Azioni.

A tal fine, il Consiglio in data 6 marzo 2014 ha tra l'altro deliberato di sottoporre all'Assemblea Ordinaria la proposta di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché possa disporre delle azioni proprie in portafoglio della Società ponendole, nel quantitativo necessario od opportuno e nei termini stabiliti dal Piano, al servizio dello stesso, restando intesa la facoltà, in via residuale, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, di alienare le stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, nella misura in cui rimanessero inoptate e/o comunque in portafoglio della Società al termine del Piano per qualsivoglia ragione, fermo restando che le eventuali alienazioni sui mercati regolamentati non potranno avere un valore unitario inferiore al 15% del prezzo di riferimento del titolo della seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

La Società metterà a disposizione del Beneficiario tutte le Azioni al medesimo spettanti a seguito dell'esercizio delle Opzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla chiusura del mese solare in cui è avvenuto l'esercizio.

### **3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati**

Le caratteristiche del Piano da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, sono state determinate in forma collegiale da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione. Si segnala altresì che la proposta di adozione del Piano è in linea con la politica di remunerazione adottata dalla Società.

**3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione**

Il Consiglio ha approvato il Piano in data 6 marzo 2014, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

**3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione**

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

**3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati**

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

**3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:**

- (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e
- (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:
  - a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero
  - b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

L'ampiezza dell'arco temporale preso in esame per il calcolo del Prezzo di Esercizio, indicato al successivo Paragrafo 4.19, è tale da scongiurare che l'assegnazione possa essere influenzata in modo significativo dall'eventuale diffusione di informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 114, comma 1, TUF.

Il Piano prevede che l'esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari sia sospeso nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data in cui siano tenute riunioni del Consiglio che abbia deliberato la convocazione di assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie DIASORIN e il giorno in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e, inoltre, il giorno in cui avvenga lo stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle assemblee medesime.

Il Piano prevede che il Consiglio possa sospendere, in determinati periodi dell'anno, l'esercizio da parte dei Beneficiari delle Opzioni. In tal caso, apposita comunicazione scritta verrà data dal Consiglio a ciascun Beneficiario.

#### **4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI**

**4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari**

Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito di Opzioni che consentono, alle condizioni stabilite, il successivo acquisto di Azioni con regolamento per consegna fisica. Si tratta quindi di *stock option*.

Ogni Opzione assegnata conferirà il diritto al Beneficiario di acquistare numero 1 (una) Azione, godimento regolare, a fronte del pagamento alla Società del Prezzo di Esercizio.

#### **4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti**

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari di massime n. 750.000 Opzioni, valide per la l'acquisto di massime n. 750.000 di Azioni.

Il Piano prevede che le Opzioni possano essere assegnate ai Beneficiari, individuati dal Consiglio, entro un arco temporale di tre anni dalla data di approvazione del regolamento del Piano. Le Opzioni saranno esercitabili nei periodi di esercizio che saranno stabiliti nel regolamento del Piano e/o nel singolo Contratto di Opzione, fermo restando che le Opzioni assegnate non saranno esercitabili prima del decorso di un termine non inferiore a tre anni dalla Data di Assegnazione. Le Opzioni saranno quindi esercitabili nel periodo compreso tra la Data Iniziale di Esercizio e la Data Finale di Esercizio, come indicato nel singolo Contratto di Opzione sottoscritto tra la Società e il Beneficiario. L'esercizio delle Opzioni dovrà avvenire in ogni caso entro la Data Finale di Esercizio.

#### **4.3 Il termine del piano**

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.2.

#### **4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie**

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari di massime n. 750.000 Opzioni, valide per la l'acquisto di massime n. 750.000 di Azioni.

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni da assegnare in un anno fiscale.

#### **4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizioni di tali condizioni e risultati**

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli punti del presente Documento Informativo. In particolare, come già indicato al precedente Paragrafo 2.3, il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario è stabilito di volta in volta dal Consiglio tenuto conto eventualmente del numero, della categoria, del livello organizzativo, delle responsabilità e delle competenze professionali dei Beneficiari.

L'attribuzione degli strumenti finanziari non è subordinata al conseguimento di risultati di *performance*.

#### **4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi**

Il Piano prevede che le Opzioni siano attribuite a titolo personale e possano essere esercitate unicamente dai Beneficiari. Le Opzioni non possono essere trasferite o negoziate, sottoposte a pegno o ad altro diritto reale dal Beneficiario e/o concesse in garanzia, sia per atto tra vivi che in applicazione di norme di legge.

Le Opzioni diverranno nulle e non potranno essere esercitate a seguito di tentato trasferimento o negoziazione, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o in applicazione di norme di legge, pegno o altro diritto reale, sequestro e pignoramento dell'Opzione.

Non sono previsti vincoli al trasferimento delle Azioni della Società acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

**4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni**

Non applicabile, in quanto non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Beneficiario effettui operazioni di *hedging* che consentano di neutralizzare il divieto di vendita delle Opzioni assegnate. Si ricorda comunque quanto specificato al precedente Paragrafo 4.6 circa i casi di annullamento delle Opzioni a seguito di loro tentato trasferimento o negoziazione.

**4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro**

Condizione per la partecipazione al Piano è il mantenimento del Rapporto con DIASORIN o con una Controllata.

In particolare, il Piano prevede che, in caso di cessazione del Rapporto, prima dell'esercizio delle Opzioni, dovuta ad una ipotesi di *bad leaver*, tutte le Opzioni assegnate al Beneficiario decadranno automaticamente e saranno private di qualsivoglia effetto e validità, con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità nei confronti del Beneficiario.

Sono ricompresi tra le ipotesi di *bad leaver* i seguenti eventi: (i) licenziamento del Beneficiario dovuto al ricorrere di una giusta causa ovvero (a) la violazione da parte del Beneficiario di norme di legge inerenti il Rapporto; (b) la condanna penale del Beneficiario per delitto doloso o colposo; (ii) dimissioni volontarie del Beneficiario non giustificate dal ricorrere di uno dei seguenti eventi: (a) recesso dal Rapporto causato da inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) del Beneficiario che comporti un periodo di inabilità al lavoro superiore a 6 (sei) mesi; (b) decesso del Beneficiario.

In caso di cessazione del Rapporto, prima dell'esercizio delle Opzioni, dovuta ad una ipotesi di *good leaver*, il Beneficiario manterrà il diritto di esercitare le Opzioni assegnate in numero proporzionale alla durata del Rapporto successivo alla Data di Assegnazione rispetto al periodo intercorrente fra la Data di Assegnazione e la Data Iniziale di Esercizio. Le Opzioni non esercitabili si estingueranno automaticamente con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità.

Sono ricompresi tra le ipotesi di *good leaver* i seguenti eventi: (i) licenziamento senza giusta causa; (ii) recesso dal Rapporto causato da inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) del Beneficiario che comporti un periodo di inabilità al lavoro superiore a 6 (sei) mesi; (iii) decesso del Beneficiario; (iv) collocamento in quiescenza del Beneficiario; (v) perdita della condizione di Controllata da parte della società datrice di lavoro del Beneficiario.

**4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani**

Le Opzioni diverranno nulle e non potranno essere esercitate in caso di violazione dei limiti indicati al precedente Paragrafo 4.6.

Si segnala altresì che, qualora la Comunicazione di Esercizio non pervenga alla Società entro i termini stabiliti dal Consiglio e indicati nel relativo Contratto di Opzione, ovvero non sia stato versato alla Società il Prezzo di Esercizio complessivamente dovuto dal Beneficiario entro i termini previsti, il Beneficiario decadrà definitivamente dal diritto di esercitare le Opzioni assegnategli e le stesse si intenderanno definitivamente estinte con liberazione dagli impegni assunti da parte della Società e del singolo Beneficiario.

Salvo quanto sopra indicato, e fermo restando quanto precisato nel precedente Paragrafo 3.3, il Piano non prevede altre cause di annullamento.

**4.10 Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto**

Non sono previste clausole di "riscatto", da parte della Società, delle Opzioni oggetto del Piano e delle Azioni rivenienti dal loro esercizio.

**4.11 Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile**

Non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile.

**4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano**

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

**4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso**

Poiché il Piano non prevede l'emissione di nuove azioni, esso non comporta effetti diluitivi sul capitale sociale della Società.

**4.14 Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali**

Il Piano ha ad oggetto *stock option* e per le Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni non sono previsti limiti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

**4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.**

Non applicabile in quanto le Azioni sono quotate sul MTA.

**4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione**

Ciascuna Opzione attribuita, se esercitata nei termini e secondo le condizioni del Piano, dà diritto all'acquisto di una Azione.

**4.17 Scadenza delle opzioni**

Si rinvia a quanto specificato nel Paragrafo 4.2 che precede.

**4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)**

Le Opzioni avranno una modalità di esercizio "europea". Per i periodi di esercizio delle Opzioni si rinvia al precedente Paragrafo 4.2.

**4.19 Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)**

Il Prezzo di Esercizio per ciascuna Opzione sarà stabilito dal Consiglio in misura non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni sul MTA, nel periodo intercorrente tra la Data di Assegnazione delle Opzioni e lo stesso giorno del mese solare precedente.

**4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza**

Non applicabile.

**4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari**

Non applicabile, in quanto non sono previsti criteri diversi per la determinazione del Prezzo di Esercizio fra i Beneficiari.

**4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore**

Non applicabile in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sul MTA.

**4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)**

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di apportare al Piano qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del Piano, sempre che le stesse non pregiudichino l'esercizio delle Opzioni attribuite ai Beneficiari.

**4.24 Piani di compensi basati su strumenti finanziari**

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.